



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Torino, 3 luglio 2026

Ai Signori Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

- OGGETTO: Decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha reso noto, con circolare n. 58 del 30 giugno 2026, che con il decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, e in particolare con l'art. 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.

CARTA D'IDENTITA' CARTACEA

Come noto, il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.

In vista dell'approssimarsi della citata scadenza, si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.

A tal fine, il citato art. 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta di identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento di identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti coi soggetti che erogano pubblici servizi.

Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..

Si richiama l'attenzione sull'unita circolare dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, che, tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità, tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all'esercizio della facoltà di espatrio.

DOCUMENTO DI IDENTITA' PROVVISORIO

Con i commi 3 e 4 dell'art. 11 del decreto-legge in oggetto, si introduce nell'ordinamento un documento d'identità provvisorio di durata non superiore a 6 mesi, non rinnovabile, e come tale escluso dall'ambito di applicazione del citato Regolamento UE per espressa previsione dell'art. 2, paragrafo 2 (V. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo.

Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco o dal Commissario ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un'esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l'espatrio, atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel proprio territorio.

Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato, fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 2025/1208 e dovrà essere riconsegnato all'atto del ritiro della CIE.

Il documento in argomento sarà emesso su supporto cartaceo con requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta di identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione.



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta di identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate da codesti Comuni.

Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successive circolare.

**DIGITALIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL
CORRISPETTIVO VERSATO PER L'EMISSIONE DELLA CIE**

Con il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge in oggetto, infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell'importo versato dal cittadino per l'emissione della CIE e, conseguentemente, per semplificare la procedura di rilascio del documento, favorendo una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello.

In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata sia con il sistema di emissione della CIE (CIEOnline) che con l'infrastruttura PagoPA, per consentire a tutti i Comuni che vorranno aderirvi di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto.

Tale corrispettivo potrà essere pagato dal cittadino tramite i canali PagoPA prima di recarsi allo sportello comunale e le somme così versate verranno rese disponibili automaticamente ai Comuni per la sola parte dei diritti fissi e di segreteria e all'entrata del bilancio dello Stato per la quota di competenza statale.

Istruzioni sulle modalità di adesione al servizio e sulle relative specifiche tecniche verranno fornite prima del rilascio della nuova funzionalità, già in corso di implementazione.

Ciò premesso, le SS.LL. si portano a conoscenza del contenuto della presente circolare, con preghiera di darne la più ampia diffusione ai cittadini per quanto riguarda, in particolare, l'efficacia della carta di identità cartacea, utilizzando ogni forma di divulgazione, anche attraverso i propri siti istituzionali e eventuali canali *social*.

Con le medesime modalità potrà essere data comunicazione dell'unita circolare dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Al contempo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di proseguire nell'accelerazione impressa alle attività finalizzate al rilascio della carta di identità elettronica, che nell'ultimo semestre ha fatto registrare un significativo incremento.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
(Cafagna)